



LabOP
2021-27

AMBIZIONI, ORGANIZZAZIONE E MATERIALI
DI LAVORO PER UN PERCORSO
CONSAPEVOLE DI UTILIZZO DEL
LINGUAGGIO DEGLI INDICATORI NELLA
PROGRAMMAZIONE 2021-2027

1. Orientamento ai risultati, trasparenza e comunicazione delle politiche di coesione 2021-2027: il linguaggio degli indicatori.....	3
2. Orientamento ai risultati e Regolamenti comunitari 2021-2027: gli indicatori comuni.....	6
3. Le fiche metodologiche della Commissione sugli indicatori comuni.....	11
4. Documentare le ambizioni dei Programmi: il documento metodologico (art. 17 Regolamento di disposizioni comuni 2021-2027).....	14
5. L'esercizio di selezione e valorizzazione degli indicatori di risultato diretto: alcune questioni da considerare nel caso del FESR	18
6. Finalità del LABOP	21
ALLEGATO I.....	22
La struttura del template dei Programmi e le fiche metodologiche sugli indicatori comuni.....	22

1. Orientamento ai risultati, trasparenza e comunicazione delle politiche di coesione 2021-2027: il linguaggio degli indicatori

La politica di coesione europea è finanziata dai Fondi Strutturali,¹ fonti finanziarie del bilancio UE addizionali rispetto alle risorse dei singoli Stati Membri, in cui intervengono per contribuire a sostenere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale previsti dai Trattati. Tali obiettivi implicano uno sforzo attivo per ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni e offrire opportunità comparabili a tutti i cittadini indipendentemente dai luoghi in cui vivono.

Gli obiettivi di coesione sono obiettivi generali dei Trattati e investono di responsabilità anche le altre politiche dell'UE e degli Stati Membri. La politica di coesione mantiene comunque caratteristiche proprie, tra cui quella di operare tramite programmi di intervento di medio-lungo termine (che si caratterizzano per cicli di programmazione strategica, di durata mediamente quasi decennale in attuazione), definiti in accordo e responsabilità congiunta tra gli Stati Membri e la Commissione europea.

La politica di coesione persegue da tempo un'impostazione orientata all'ottenimento di risultati utili al progresso dell'economia e della società dei territori. Tale impostazione si realizza tramite vari strumenti, che innervano tutte le fasi di formulazione e funzionamento dei Programmi: la centralità del ruolo del partenariato, la richiesta di valutazioni già durante l'attuazione, e la struttura stessa dei documenti di programmazione, incentrata su obiettivi "motivati e misurabili." I Regolamenti comunitari hanno dato un valore crescente nel tempo al quadro teorico-operativo dei programmi di intervento che devono dichiarare esplicitamente la propria strategia operativa per scelte motivate di ambito di intervento, con obiettivi espliciti da raggiungere (sintetizzati da indicatori di risultato con traguardi definiti: target di fine periodo) e relative azioni strumentali collegate (sintetizzate da indicatori di output, anch'essi dimensionati nel tempo con target intermedi e finali).

In questa impostazione, sebbene le scelte di programmazione abbiano una eminente complessità di percorso formativo e di attuazione operativa, i Programmi sono sintetizzati dal quadro complessivo dei loro principali traguardi-

¹ Nel ciclo di programmazione 2021-2027 i Fondi Strutturali sono:

- il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), che sostiene programmi in materia di sviluppo sostenibile e potenziamento della competitività regionale nell'obiettivo coesione principale (Investment for jobs and growth) e di progetti multi-tematici nei programmi nell'obiettivo della Cooperazione Territoriale Europea (CTE);
- il Fondo di coesione (FC) che sostiene progetti infrastrutturali nei Paesi con un Pil pro-capite inferiore al 90% della media UE (e che non interviene in Italia);
- il Fondo sociale europeo plus (FSE+), che nell'obiettivo coesione principale (Investment for jobs and growth) sostiene la piena affermazione del pilastro europeo sui diritti sociali (European social pillar).

risultati attesi/desiderati (**indicatori di risultato con target**) e azioni-strumenti che si mettono in campo per raggiungerli (**indicatori di output con target**) nel periodo di riferimento. Tale sintesi – che trova una rappresentazione strutturata nei documenti di programmazione (nelle diverse tavole dedicate) – rappresenta le principali ambizioni e scelte operative dei Programmi e ha diverse funzioni:

1. nella fase iniziale di predisposizione dei Programmi, è oggetto di accordo con la Commissione, in particolare su finalità e modalità di impiego delle risorse;
2. è uno strumento di ausilio all'interpretazione delle indicazioni che, in itinere, provengono dal monitoraggio, ed è, quindi, cruciale per la verifica e autocontrollo dell'avanzamento dei Programmi;
3. è funzionale all'impostazione di valutazioni sia di processo, sia di efficacia;
4. è adatta alla comunicazione compatta su cosa i Programmi intendono realizzare.

Tale ultimo aspetto ha acquisito nel tempo importanza crescente, poiché sempre di più la Commissione rappresenta al pubblico (attraverso il portale *Open data platform for the ESIF* - <https://cohesiondata.ec.europa.eu>) scelte e avanzamenti dei Programmi attraverso l'insieme degli indicatori e target adottati, nonché dei valori storici aggiornati di tali indicatori che si aggiungono alle più consolidate rappresentazioni sui valori finanziari (risorse programmate e utilizzate).² Stante questa rilevanza e l'uso ampio della sintesi di programmazione e avanzamento attraverso gli insiemi di indicatori adottati, non è sorprendente che l'impostazione regolamentare richieda non solo la loro rappresentazione compatta nella documentazione di programmazione e la comunicazione periodica dei valori storici realizzati, ma anche una documentazione esplicativa e motivazionale del sistema di indicatori e target adottato da ciascun Programma. Facendo seguito a disposizioni già presenti nel 2014-2020, per il ciclo 2021-2027 i Regolamenti³ chiedono infatti che ciascun Programma sia corredato anche da un **documento metodologico analitico di accompagnamento** che espliciti le ragioni e le scelte di quantificazione del sistema di indicatori adottati.

I Programmi della coesione, dallo scorso ciclo 2014-2020, sono anche inquadrati in grandi ambiti di policy in cui l'intervento per la coesione opera, nei diversi Stati Membri, in una cornice comune concordata a livello europeo. Tale cornice comune definisce ambiti strategici e operativi concordemente considerati come importanti per tutti gli Stati Membri, cioè per indicare ambiti su cui l'obiettivo

² Lanciata dalla Commissione nel 2015, l'Open Data Platform è diventata nel tempo un punto di riferimento in cui sono disponibili in formato aperto i dati finanziari e di monitoraggio tratti da tutti i programmi comunitari cofinanziati con il FESR, il Fondo di coesione, il FSE+ e gli altri fondi SIE. La piattaforma sarà aggiornata secondo l'impianto strategico del ciclo di programmazione 2021-2027 e accoglierà i contenuti dei relativi programmi operativi via via che saranno adottati.

³ I Regolamenti che disciplinano i Fondi Strutturali nel ciclo di programmazione 2021-2027 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 231, 30 giugno 2021. Di seguito il link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2021%3A231%3ATOC>.

generale di coesione deve misurarsi nel concreto al fine di contribuire a realizzare un'economia e società effettivamente più coesa nello sviluppo e benessere.

Nel ciclo di programmazione 2014-2020 sono stati individuati 11 Obiettivi tematici (OT); nel ciclo di programmazione 2021-2027 la politica di coesione europea individua cinque grandi Obiettivi di Policy (OP): un'Europa più intelligente (OP1), più verde (OP 2), più connessa (OP3), più sociale e inclusiva (OP4), più vicina ai cittadini (OP5).

Ciascun Obiettivo di Policy è articolato in Obiettivi Specifici (OS) che devono essere di riferimento per i Programmi e a cui, allo scopo di incoraggiare l'utilizzo di misurazioni uniformi e confrontabili tra programmi e Stati Membri, i Regolamenti comunitari 2021-2027 associano per il FESR, il FSE+ e il Fondo di Coesione, sia **indicatori comuni di output/realizzazione**, in continuità con il passato, sia **indicatori comuni di risultato diretto** – novità per il FESR ma non per il FSE+⁴.

I Regolamenti chiedono di esplicitare nei documenti di programma 2021-2027 una baseline (dato di riferimento iniziale) e il valore obiettivo finale (target finale al 2029) per gli indicatori di risultato diretto rilevanti e valori obiettivo intermedi (target al 2025) e finali (target al 2029) per gli indicatori di output/realizzazione rilevanti.

La rilevanza/rappresentatività di ambizioni (indicatori di risultato) e scelte operative di attuazione (indicatori di output/realizzazione) degli indicatori esposti è data dalla loro relazione con i finanziamenti che il Programma assicura nelle sue diverse parti cui gli indicatori si riferiscono (obiettivi specifici del programma). Tale rilevanza deve essere significativa, sebbene non sia materia trattata a livello regolamentare.

Sarà il citato documento metodologico di accompagnamento al Programma che dovrà chiarire in ciascun caso quanto dei finanziamenti del programma sia colto dagli indicatori rappresentati nei documenti di programmazione, ma in generale vi è l'aspettativa che gli indicatori valorizzati sintetizzino in modo preponderante (ancorché non sempre totalitario) l'azione finanziata del programma.

⁴ L'idea originaria sottostante la proposta regolamentare di indicatori comuni, pur nella consapevolezza che non sempre questi possano cogliere intenzionalità e situazioni specifiche (motivo per cui i Regolamenti prevedono comunque alternative, cioè la legittima opzione di utilizzare indicatori specifici di Programma), non è però solo quella di incoraggiare maggiore uniformità ed economia nelle misurazioni, ma anche quella di segnalare alcuni elementi chiave di generale comprensione in un contesto di dibattito allargato di policy in cui lo strumento degli indicatori misurabili ha assunto la valenza di linguaggio di riferimento.

2. Orientamento ai risultati e Regolamenti comunitari 2021-2027: gli indicatori comuni

Come detto, l'**orientamento ai risultati** testimoniato da indicatori misurabili, possibilmente comuni così da favorire l'interpretazione delle ambizioni e scelte operative di programmi diversi, è ormai uno degli elementi cardine delle politiche di coesione. Con riferimento al ciclo di programmazione 2021-2027, l'articolo 8 (BOX 1) del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione (di seguito anche Regolamento FESR) introduce **gli indicatori comuni** da utilizzare - accanto a indicatori specifici ove necessario - per misurare realizzazioni e risultati diretti delle policy, rimandando a specifici Allegati per l'elenco esaustivo. L'**Allegato I** del Regolamento (UE) 2021/1058 è strutturato in due tabelle. La prima (Tabella 1) contiene, per ciascuno dei 5 Obiettivi di policy indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione. In particolare, la tabella propone:

- i) **indicatori comuni di output** che, in continuità con i precedenti cicli di programmazione, misurano "cosa si compra con le risorse";
- ii) **indicatori comuni di risultato diretto**, che misurano gli effetti degli interventi sui beneficiari effettivi, popolazioni target o utilizzatori delle infrastrutture realizzate.

La seconda (Tabella 2) riporta il set di indicatori comuni di output e di risultato supplementari per il FESR relativi a Interreg.

L'**Allegato II** contiene invece l'elenco di indicatori di performance (anch'essi di output e di risultato), la cui valorizzazione avviene direttamente a cura della Commissione per le finalità di comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Più nel dettaglio, si tratta di dati che la Commissione dovrebbe provvedere a elaborare sulla base delle valorizzazioni degli indicatori di cui ai precedenti punti i) e ii).

BOX 1 – Art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione – Indicatori

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'Allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun Programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.
3. Conformemente all'obbligo di rendicontazione previsto all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) («regolamento finanziario»), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità dell'allegato II.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato II allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. La Commissione valuta il modo in cui l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione viene tenuta in considerazione nel quadro dell'attuazione del patto di stabilità e crescita e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le liste di indicatori contenute nel Regolamento sono comunque un **menu di riferimento a disposizione degli Stati Membri**, da cui le Autorità di Gestione (AdG) possono selezionare indicatori laddove rilevanti per le proprie scelte di programmazione. Agli indicatori comuni, infatti, si potranno affiancare indicatori specifici di Programma, come prevede lo stesso Regolamento.

Data la natura multisetoriale della politica di coesione, che agisce in territori molto diversi per qualità della vita, accesso ai servizi, competitività, sviluppo sostenibile e inclusione sociale, la scelta di proporre una lista comune a livello UE con cui misurare in modo omogeneo ambizioni e avanzamenti della policy consente di **confrontare e comunicare** cosa avviene nei territori europei grazie all'azione dei numerosi Programmi.

Già nell'attuale periodo di programmazione, nel portale *Open data platform for the ESIF* la Commissione pubblica in formato aperto i dati sull'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei del ciclo 2014-2020 nei Paesi membri sulla base delle informazioni rese periodicamente disponibili sulla piattaforma SFC (*System for Fund Management in the European Union*). Si tratta di una scelta confermata e rafforzata nel 2021-2027: la Commissione, infatti, sta aggiornando il portale per accogliere dati e informazioni di dettaglio anche sulla programmazione e l'attuazione del ciclo di programmazione 2021-2027.

Anche il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Plus (FSE+) prevede indicatori comuni di output e di risultato (cfr. artt. 17 e 23; BOX 2). Nel caso del FSE+ l'utilizzo degli indicatori comuni è obbligatorio, laddove gli indicatori siano pertinenti. Eventuali indicatori di programma si aggiungono agli indicatori comuni.

BOX 2 – Artt. 17 e 23 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Sociale Plus (FSE+) – Indicatori

Art. 17 Indicatori e rendicontazione

Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

I Programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

Qualora uno Stato membro assegni le proprie risorse all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera I), per destinarle alle persone indigenti, in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, si applicano gli indicatori comuni indicati all'allegato II.

Il valore di base per gli indicatori comuni di output e specifici per Programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati di tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati degli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per Programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per Programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.

I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato I, punto 1.1, relativi a tale partecipante.

Qualora siano disponibili dati in registri o fonti assimilate, gli Stati membri possono permettere alle Autorità di Gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per la sorveglianza e la valutazione del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere i dati da tali registri o dalle fonti assimilate, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui agli Allegati I e II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei Programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui agli Allegati I e II.

Art. 23 – Indicatori e rendicontazione
Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

1. Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'Allegato III, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Tali priorità possono utilizzare anche indicatori specifici per Programma.
2. Sono fissati valori di riferimento degli indicatori di risultato comuni e specifici per Programma.
3. Le autorità di gestione trasmettono due volte alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali relativa al sostegno ricevuto dal FSE+ e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale, svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale prima trasmissione avrà luogo entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2028.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui all'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui all'Allegato III.

Le liste di indicatori sono contenute negli Allegati I, II e III dello stesso Regolamento citato (di seguito anche Regolamento FSE+):

- nell'Allegato I è contenuta la lista degli indicatori comuni per il sostegno generale, da utilizzare in corrispondenza di tutti gli obiettivi specifici stabiliti dall'art. 4, paragrafo 1 del Regolamento FSE+, ad eccezione dell'obiettivo specifico relativo alle persone indigenti (obiettivo specifico I) e alla deprivazione materiale (obiettivo specifico m);
- nell'Allegato II è contenuta la lista di indicatori comuni relativi alle azioni del FSE+ mirate all'inclusione sociale delle persone indigenti (obiettivo specifico I)
- nell'Allegato III è contenuta la lista di indicatori comuni relativi alle azioni del FSE+ mirate al contrasto alla deprivazione materiale (obiettivo specifico m)

Gli **indicatori comuni di output** dell'Allegato I si distinguono a seconda che l'operazione sia rivolta alle persone o enti. Gli indicatori riferiti alle persone specificano le caratteristiche dei partecipanti alle azioni finanziate dal FSE+ quali ad esempio lo stato occupazionale, l'età, il titolo di studio, ecc.

Gli **indicatori comuni di risultato** sono riferiti solo ai partecipanti e si distinguono in:

- 1) **indicatori comuni di risultato immediato**, che rappresentano lo stato della persona interessata alla fine della sua partecipazione all'intervento, in termini di variazione della situazione occupazionale, acquisizione di una qualifica o avvio di un percorso di istruzione/formazione;

- 2) **indicatori comuni di risultato di lungo termine**, che rappresentano lo stato della persona interessata a sei mesi dalla fine della sua partecipazione all'intervento in termini di occupazione o miglioramento della situazione nel mercato del lavoro.

3. Le fiche metodologiche della Commissione sugli indicatori comuni

Gli **indicatori di risultato diretto** esprimono le ambizioni degli interventi della politica di coesione in relazione al mutamento di condizione (o anche salvaguardia o copertura di attenzione) di territori, comunità, persone, gruppi di interesse, imprese, attività economiche o sociali che il Programma effettivamente vuole raggiungere e su cui intende influire in via diretta (cioè attraverso le azioni, di vario tipo, che sosterrà finanziariamente a loro beneficio).

Nelle tavole contenute nel testo dei Programmi vanno indicati e stimati valore di base (baseline di riferimento iniziale) e valori obiettivo (target) per gli indicatori che vanno comunque monitorati/osservati nel tempo. Le Autorità di Gestione, quindi, devono definire ed esplicitare i metodi con cui misureranno le variabili di riferimento e quantificheranno gli indicatori e devono costruire, e gestire per tutta la durata del Programma, un sistema di osservazione. Poiché gli indicatori di risultato diretto riguardano benefici-risultati attesi per i destinatari delle azioni a seguito della loro implementazione, per ciascuna linea di intervento vanno dunque chiaramente individuati i destinatari finali.

Sulle proposte regolamentari relative agli indicatori comuni di risultato diretto FESR (**così come sugli indicatori comuni di output** su cui l'esperienza era, però, più consolidata), nel corso del 2019 si è sviluppato un intenso confronto tecnico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati Membri.

Il confronto tecnico sul set di indicatori comuni per il FESR si è svolto in seno al gruppo di lavoro permanente dedicato alle funzioni valutative per le politiche di coesione (Evaluation Network), a supporto del negoziato vero e proprio interno al Consiglio. Coerentemente con il mandato ricevuto, l'Evaluation Network ha seguito un processo istruttorio e di confronto che ha consentito la realizzazione, da un lato, di una revisione condivisa della proposta originaria degli indicatori e, dall'altro, la predisposizione di meta-informazione di base per ciascun indicatore (*fiche* metodologiche) per favorire una misurazione omogenea da parte dei numerosi soggetti istituzionali che definiscono e attuano le politiche di coesione, aspetto centrale per interpretare correttamente i dati e confrontare i risultati delle policy nei diversi territori europei.

La posizione dell'Italia per il confronto tecnico sugli indicatori in sede di Evaluation Network è stata definita a cura del DPCoe-NUVAP (che, appunto, in tale sede rappresenta l'Italia). Il DPCoe-NUVAP ha coinvolto nelle istruttorie sulle liste e sulle *fiche* metodologiche anche il Sistema Nazionale di Valutazione della Politica di Coesione (SNV) e la Rete dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Le liste degli indicatori comuni FESR e le indicazioni delle *fiche* metodologiche non riflettono, però, pienamente tutte le proposte italiane presentate in fase occasionale del negoziato tecnico. La Commissione ha ribadito, così come, d'altra parte, prevede lo stesso Regolamento, che il set contenuto nell'Allegato I va considerato come un menu di riferimento a disposizione degli Stati Membri, da cui si possono selezionare indicatori laddove rilevanti per le proprie scelte di programmazione. Agli indicatori comuni si potranno quindi affiancare indicatori specifici di Programma.

Successivamente all'adozione dei Regolamenti comunitari, l'Evaluation Unit della DG Regio ha pubblicato uno Staff Working Document (SWD⁵) su *Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027* [SWD(2021) 198 final] a sostegno delle Autorità di gestione nelle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dei programmi co-finanziati⁶. Il Documento ha una struttura molto articolata (BOX 3), di cui le fiche metodologiche sono parte integrante. In particolare, l'Allegato I dello SWD illustra **le fiche metodologiche** riferite a tutti gli indicatori proposti nell'Allegato I del Regolamento FESR (Tabb. 1 e 2), incluse quelle riferite a due indicatori specifici del Fondo per una transizione giusta [Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021].

BOX 3 – La struttura dello Staff Working Document (SWD) su *Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027*

Il Documento è composto da quattro macro-sezioni:

1. La prima, breve, sezione indica le principali aree in cui i Regolamenti hanno inserito cambiamenti nella definizione e nei concetti fondamentali.
2. La seconda è dedicata al ruolo degli **indicatori previsti nell'Allegato I** del Regolamento per il FESR e il FC nel fissare e quantificare gli obiettivi del Programma e seguirne il conseguimento. Questa sezione è corredata di schemi ed esempi riguardanti sia le scelte che i Programmi devono compiere relativamente agli indicatori (di risultato e di output)⁷, sia la compilazione delle tabelle per la trasmissione periodica dei dati alla Commissione.

⁵ Gli SWD sono materiali di lavoro congiunti dei servizi della Commissione, pubblicati soltanto in lingua inglese (fatta eccezione per le sintesi delle valutazioni d'impatto, pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE).

⁶ La versione finale dello SWD, pubblicata il 9 luglio 2021, è pubblicata al seguente link: https://bit.ly/SWD_2021-27

⁷ Le esemplificazioni sono impostate a partire dalla struttura del Template dei Programmi e sono proposte per diversi Obiettivi specifici.

3. La terza propone spunti e indicazioni sulle **attività di valutazione** che gli Stati Membri dovranno realizzare (art. 44 del Regolamento di disposizioni comuni). La sezione chiarisce che la valutazione verifica e spiega la connessione tra i cambiamenti osservati e le azioni messe in campo dai Programmi e i cambiamenti, perché *“gli indicatori misurano cosa, ma non spiegano il perché”*. Le valutazioni saranno sia di processo, sia di impatto (anche di periodi precedenti, ed è prevista una valutazione di impatto nel 2029), e hanno la funzione di:

- a. migliorare la conoscenza di ciò che funziona (o non funziona) e per chi,
- b. fornire informazioni a decisori, partenariato e tutti i soggetti interessati, perché possano prendere decisioni tempestive nell’attuare le policy (art. 22 e art. 40).

L’impianto è pluralistico dal punto di vista metodologico, richiede di mettere in campo multiple fonti di dati (e richiama la responsabilità dello Stato Membro nel raccogliere e mettere a disposizione dati amministrativi), e richiede esplicitamente uno sforzo organizzativo consapevole di costruzione di capacità di valutazione e di protezione dell’indipendenza funzionale dei team interni o esterni di valutazione.

Il Documento chiarisce che il Piano delle Valutazioni contiene una lista delle valutazioni da fare e una spiegazione, sulla base delle evidenze già disponibili, del perché siano stati scelti alcuni temi ed esclusi altri.

4. La quarta sezione illustra **l’utilizzo dei dati sulla programmazione e sull’attuazione delle politiche di coesione a livello UE**. Tale sezione del Documento muove dalla struttura e dai contenuti dell’OpenData Platform (<https://cohesiondata.ec.europa.eu/>)

Questa sezione dello SWD ospita anche un focus sugli **indicatori corporate** previsti nell’Allegato II del Regolamento FESR.

Per il FSE+ le indicazioni metodologiche per l’utilizzo degli indicatori comuni nei Programmi del 2021-2027 sono contenute nel “Common Indicators Toolbox Working Document”⁸. Il Documento, che si concentra solo su indicatori e monitoraggio, contiene considerazioni generali sulle caratteristiche degli indicatori comuni, indicazioni sulle modalità di raccolta e trasmissione dei dati e, analogamente al FESR, le fiche metodologiche per ciascuno degli indicatori previsti del Regolamento FSE+.

⁸ La versione finale, di giugno 2021, è disponibile al link: https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/2021/qed/toolbox_june_2021_final.pdf

4. Documentare le ambizioni dei Programmi: il documento metodologico (art. 17 Regolamento di disposizioni comuni 2021-2027)

L'art. 17 del Regolamento sulle disposizioni comuni (di seguito anche CPR quale acronimo in EN di Common Provisions Regulation) prevede che le Autorità di Gestione (AdG) predispongano un documento metodologico (BOX 4) in cui esplicitare i presupposti delle promesse del Programma (art.16: performance - framework⁹), sintetizzando per ogni obiettivo specifico adottato i criteri seguiti per selezionare gli indicatori, i dati ed evidenze utilizzate per definire i target, i fattori che possono influenzare il conseguimento dei target intermedi e finali.

⁹ Il Performance Framework (PF), ovvero il "quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, è stato introdotto nel periodo 2014-2020 (Regolamento UE sulle Disposizioni Comuni n. 1303/2013, articoli da 20 a 22 e Allegato II; Regolamento attuativo 215/2014, artt. 4 a 7; Regolamento delegato della Commissione 480/2014), artt. 2 e 3) quale strumento volto a rafforzare l'orientamento ai risultati e l'efficacia dei programmi attraverso l'introduzione di un vincolo alla programmazione degli interventi cofinanziati e la previsione di una "riserva premiale". Il meccanismo prevedeva la definizione di obiettivi intermedi (al 31 dicembre 2018) e finali (al 2023) attraverso l'individuazione di indicatori finanziari, di attuazione e di output da selezionare per il performance framework **per ogni Asse** di ciascun Programma Operativo (escluso quello riferito all'assistenza tecnica). A valle della verifica del raggiungimento dei traguardi intermedi dichiarati nei Programmi, la Commissione europea ha attribuito in via definitiva la "**riserva di efficacia**", (predefinita nel PO sin dalla sua approvazione, ma che poteva essere pienamente utilizzata dall'Autorità di Gestione soltanto laddove il Programma fosse risultato performante).

Nel ciclo di programmazione 2021-2027, il Regolamento CPR artt. 16 e 17; cfr. Box. 4) mantiene la denominazione "Performance Framework" senza però prevedere il meccanismo di premialità con assegnazione della riserva di efficacia. Attraverso il PF si persegue l'obiettivo di apprezzare i progressi compiuti dal Programma in fase di attuazione e il raggiungimento dei traguardi previsti in fase di revisione intermedia. L'art. 16 richiede, infatti, ai Programmi di individuare target intermedi (al 2024 solo per gli indicatori di output) e finali (al 2029 per indicatori di output e risultato diretti), espressi per ciascun Obiettivo specifico scelto dai Programmi (salvo, anche in questo caso, per assistenza tecnica e Obiettivo specifico relativo alla deprivazione materiale di cui al Regolamento FSE+).

BOX 4 – Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (24 giugno 2021) sulle disposizioni comuni (Artt. 16 e 17)

<p>Articolo 16 [EN] Performance framework</p>	<p>Articolo 17 [EN] Methodology for the establishment of the performance framework</p>
<p>1. Each Member State shall establish a performance framework to allow monitoring, reporting on and evaluating programme performance during implementation of the programme, and to contribute to measuring the overall performance of the Funds.</p> <p>The performance framework shall consist of:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) output and result indicators linked to specific objectives set out in the Fund-specific Regulations selected for the programme; (b) milestones to be achieved by the end of the year 2024 for output indicators; and (c) targets to be achieved by the end of the year 2029 for output and result indicators. <p>2. Milestones and targets shall be established in relation to each specific objective within a programme, with the exception of technical assistance and of the specific objective addressing material deprivation set out in point (m) of Article 4(1) of the ESF+ Regulation.</p> <p>3. Milestones and targets shall allow the Commission and the Member State to measure progress towards the achievement of the specific objectives. They shall meet the requirements set out in Article 33(3) of the Financial Regulation.</p>	<p>1. The methodology to establish the performance framework shall include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the criteria applied by the Member State to select indicators; (b) data or evidence used, data quality assurance and the calculation method; (c) factors that may influence the achievement of the milestones and targets and how they were taken into account. <p>2. The Member State shall make the methodology to establish the performance framework available to the Commission on request.</p>

**Articolo 16 [IT]
Quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione**

1. Ciascuno Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance di un programma durante la sua attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.
Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione consta di:
 - (a) indicatori di output e di risultato collegati a obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici relativi ai fondi selezionati per il programma; L 231/190 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.6.2021
 - (b) target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output;
 - (c) target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.
2. I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.
3. I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

**Articolo 17 [IT]
Metodologia per istituire il quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

1. La metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende:
 - (a) i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;
 - (b) i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;
 - (c) i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.
2. Su richiesta, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia.

L'art. 17 del Regolamento CPR richiede alle AdG di descrivere e documentare in un Documento metodologico l'impostazione logica del Programma, l'allocazione delle risorse, il percorso che ha guidato la selezione degli indicatori e i metodi utilizzati per la definizione dei traguardi intermedi - milestone al 2024 (per gli indicatori di output) e dei target finali al 2029 (per gli indicatori di output e di risultato).

Il Documento metodologico, da rendere disponibile alla Commissione su richiesta (ma che nell'esperienza pregressa di documentazione similare è da fornire comunque all'atto della presentazione dei Programmi in quanto elemento cruciale per la corretta interpretazione del contenuto degli stessi), riguarda l'impianto di tutto il sistema degli indicatori adottato nel Programma, potrà supportare l'attuazione ed eventuali riprogrammazioni e, non ultimo, fornire elementi utili alle successive attività di valutazione. Si tratta di una nota analitica che richiede di esplicitare, fin dalle fasi iniziali della definizione dei Programmi, la logica programmatica e i criteri utilizzati per selezionare gli indicatori, di indicare la fonte dei dati o le evidenze utilizzate per definire i diversi target e di esporre gli elementi che possono incidere sul conseguimento dei target intermedi e finali. Sono diverse le funzioni associate a tale documentazione:

1. inizialmente è il "luogo" in cui chiarire le ambizioni tematiche e/o territoriali e le scelte operative del Programma e in cui esplicitare, nell'ordine, risultati e destinatari primari, azioni verso i risultati e loro output concreto. Soltanto dopo aver realizzato tali passaggi logici si pone il tema della scelta e esplicitazione degli indicatori di risultato e di output (comuni o specifici di Programma) e della loro valorizzazione;
2. nel tempo, è la fonte documentale e di memoria istituzionale per i programmatori e i partner del Programma, che fornisce una base di riferimento per rivedere traguardi e obiettivi e motivare i cambiamenti del programma durante la revisione intermedia (cui concorrono anche i risultati delle valutazioni);

È quindi uno degli strumenti che servirà alle Autorità di Gestione sia nella fase di negoziato con i servizi della Commissione, sia successivamente, in corso di attuazione per verificare la tenuta del Documento di programmazione.

5. L'esercizio di selezione e valorizzazione degli indicatori di risultato diretto: alcune questioni da considerare nel caso del FESR

Prevedere indicatori di risultato diretto per gli interventi FESR costituisce una novità che ha molteplici implicazioni tecniche. Per il FSE+, invece, vi è una lunga tradizione ed esperienza di misurazione degli effetti degli interventi sui destinatari effettivi delle azioni dei programmi, e molta pratica è stata accumulata soprattutto nei casi di azioni su singoli destinatari. Per questo, è ampio il panorama di riferimento su come procedere a survey campionarie a conclusione e dopo tempi prestabiliti dalla conclusione delle azioni, ovvero fare riferimento a osservazioni più puntuali e sull'universo in caso di interventi molto specifici.

Sugli indicatori di risultato diretto FESR, nel corso del primo semestre del 2020 il DPCoe-NUVAP, forte dell'intenso confronto sostenuto nel corso del 2019 in sede di Evaluation Network, ma anche della lunga esperienza maturata sul tema nei precedenti cicli di programmazione, ha condotto diversi approfondimenti (di natura preliminare e in molti casi ancora in progress) allo scopo di evidenziare, con maggior dettaglio rispetto alle *fiche* proposte dalla CE, "cosa" si intenda effettivamente misurare, quali siano le possibili modalità di *data capturing* e quali possano essere i gradi di complessità di tale esercizio a livello di singolo indicatore, di cui tener conto in fase di impostazione strategica dei Programmi.

Il percorso di analisi e approfondimento è stato condotto su tutti gli indicatori di risultato comuni del FESR. Di seguito è proposta una prima sintesi degli aspetti sin qui messi a fuoco, delle potenziali criticità rilevate (sia sul piano dei contenuti informativi necessari al popolamento degli indicatori che su quello della misurabilità degli stessi) e di possibili modalità operative per garantire un sistema di dati e indicatori credibile e misurazioni coerenti tra i molteplici soggetti coinvolti ai diversi livelli territoriali.

L'attività di analisi e approfondimento, sin qui condotta anche attraverso il coinvolgimento del Gruppo di supporto *Indicatori e policy* della Rete dei Nuclei, ha permesso di individuare alcuni elementi di novità e alcuni aspetti di potenziale criticità che meritano di essere presi in considerazione in fase di avvio della programmazione 2021-2027 e di costruzione, da parte di ciascuna Autorità di Gestione, del proprio sistema di indicatori.

Gli indicatori di risultato diretto richiedono infatti alle AdG di organizzare in fase di programmazione e svolgere, nel corso dell'attuazione del Programma, un'articolata azione di raccolta dati ed elaborazione, attività certamente nuova per gli interventi in ambito FESR, ma già con una sua tradizione nel contesto FSE+. I costi di implementazione degli indicatori, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, potranno essere rendicontati nei Programmi del ciclo 2021-2027.

Il sistema degli indicatori di risultato, così come articolato nei Regolamenti comunitari, si caratterizza per:

- a) una **molteplicità dei soggetti presso i quali è reperibile il dato/i** circa il livello di conseguimento del risultato direttamente riconducibile all'intervento finanziato;
- b) la coesistenza di **diverse modalità di acquisizione** delle informazioni di base necessarie al calcolo degli indicatori che richiede differenti expertise metodologiche e organizzative in grado di gestire un sistema di *data capturing* adeguato;
- c) l'esigenza di assicurare **continuità dell'attività di raccolta dei dati**, in quanto ogni indicatore ha un proprio tempo di misurazione, in funzione del livello di attuazione delle diverse linee di intervento/azioni dei programmi.

Rispetto alle tipologie di soggetti **detentori/titolari dell'informazione relativa al livello di conseguimento del cambiamento atteso, sono state individuate diverse casistiche**. In molti casi si tratta di **soggetti "trattati"** che, in quanto beneficiari dell'azione/dell'intervento, sono i soggetti deputati a fornire l'informazione necessaria al popolamento dell'indicatore. È questo il caso, ad esempio, degli incentivi alle imprese, in quanto l'impresa "trattata", a conclusione dell'intervento ed entro un lasso di tempo indicato nella *fiche* relativa, potrà fornire l'informazione circa i risultati conseguiti attraverso il progetto incentivato.

Un'altra tipologia frequente è quella di indicatori calcolati in termini di numero di utenti che utilizzano infrastrutture realizzate e/o potenziate attraverso il FESR (es. indicatori sul trasporto ferroviario, incubatori di imprese, scuole, ecc.), in cui è il **soggetto (pubblico o privato) gestore di infrastrutture/servizi**, che può essere anche diverso dal beneficiario, è comunque colui che detiene il dato di base aggiornato.

Vi è poi almeno una terza fattispecie che è quella in cui il risultato è espresso in termini di **popolazione che beneficia dei risultati dell'intervento**, come nel caso, ad esempio, della popolazione che beneficia di interventi di messa in sicurezza del territorio. Si tratta di una famiglia di indicatori di carattere statistico per i quali reperire il dato di base appare più semplice (nel caso citato come esempio la popolazione esposta a rischio nei territori è una variabile nota, cfr. la piattaforma Ispra IdroGEO¹⁰ dedicata al rischio idrogeologico).

Anche per ciò che attiene le **modalità-tipo per l'acquisizione dei dati**, è stata individuata una prima casistica, sui cui si potrà evidentemente tornare a seguito di successivi approfondimenti.

In generale, il popolamento dell'indicatore può essere assicurato attraverso:

¹⁰ La piattaforma IDROGEO (<https://idrogeo.isprambiente.it/app/>) è stata realizzata dall'ISPRA in attuazione del Progetto sulle statistiche ambientali a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

- l'introduzione di un **vincolo informativo a carico del beneficiario** (ad esempio inserendo nei bandi o nel contratto di finanziamento un obbligo in tal senso) **o del gestore dell'infrastruttura** nel caso in cui non coincida con il beneficiario (vincoli informativi a carico dei soggetti rilevanti direttamente nel bando di affidamento del servizio);
- la realizzazione di **survey mirate**, che potranno essere realizzate anche prendendo spunti da rilevazioni attivate nell'ambito del Sistema statistico europeo o nazionale (es. Rilevazione Istat sulle attività di R&S svolta dalle imprese, Indagine Istat Community Innovation Survey sviluppata congiuntamente dall'Eurostat e dagli Istituti statistici dei Paesi Ue in collaborazione con la Commissione europea), per i quali c'è una consolidata metodologia di rilevazione. In questi casi è possibile immaginare un coordinamento nazionale, in collaborazione con l'Istat, per la definizione di questionari omogenei che le Autorità di gestione potranno sottoporre ai propri soggetti trattati;
- l'utilizzo di **archivi amministrativi congiuntamente con quelli di monitoraggio**. È il caso, ad esempio, degli archivi dell'INPS o delle Camere di commercio, i cui contenuti potenzialmente possono essere utili per valorizzare alcuni indicatori di interesse. Al riguardo occorre individuare, insieme al titolare dell'archivio amministrativo (con il quale è possibile immaginare accordi di collaborazione anche a titolo gratuito) le variabili di interesse, la tempistica per la condivisione del dato, oltre che affrontare l'eventuale tema della confidenzialità;
- stime dei valori degli indicatori attraverso **modelli, a partire dai dati di progetto realizzati**, come nel caso di alcuni indicatori sulla fruizione di infrastrutture stradali o di quelli sulle emissioni di gas serra.

Ciascun indicatore di risultato infine ha un proprio **tempo di misurazione**, in ragione dello stato di attuazione delle azioni/interventi che concorrono al raggiungimento di quel risultato e della natura dello stesso indicatore. In molti casi di intervento infrastrutturale i dati necessari al popolamento degli indicatori vanno raccolti a conclusione compiuta dell'intervento (ad esempio ad esito del collaudo dell'infrastruttura per rilevarne gli utilizzatori), in altri è necessario aspettare che il progetto concluso abbia il tempo di indurre i risultati attesi (come nel caso di indicatori che intendono registrare l'incremento di fatturato delle imprese trattate), in altri casi, ancora, il dato va raccolto in fase di istruttoria di progetto (ad esempio risorse private attratte dall'investimento agevolato), fermo restando una verifica di realtà alla sua conclusione.

6. Finalità del LABOP

In tale contesto si inserisce il percorso del LABOP, un processo di apprendimento collettivo. Un gruppo composto da persone che nel DP Coe-NUVAP, nei Nuclei e soprattutto nelle Amministrazioni impegnate direttamente nella programmazione, affronta per Obiettivo di Policy – **a partire da questioni/scelte di programmazione considerate di interesse dai soggetti partecipanti al Laboratorio – alcuni aspetti legati al tema degli indicatori, con l’obiettivo di sostenere una corretta rappresentazione di sintesi dei Programmi**: dalla scelta dell’indicatore (di risultato e di output) all’individuazione di criteri e modalità di valorizzazione di baseline e target, dalle modalità di raccolta e popolamento dei dati alla condivisione di una struttura di base del Documento metodologico di accompagnamento del Programma previsto dal Regolamento sulle disposizioni comuni.

Il LabOP lavora in gruppi e sotto-gruppi: per ciascun OP infatti gli esperti di settore delle Amministrazioni, attraverso un percorso di apprendimento collettivo di riflessione sull’esperienza del passato, elaborano nell’ambito di ciascun OP (sebbene senza necessariamente pretesa di esaustività per i diversi OS) indicazioni operative su misurazione di output e risultati e definizione dei target, condividono in materia orientamenti operativi nazionali e propongono possibili modalità di raccolta e popolamento dei dati.

Il Laboratorio è anche l’occasione per riflettere su alcune prime esigenze conoscitive cui rispondere in futuro con i Piani delle valutazioni (PdV) e per individuare le rilevazioni da inserire nei PdV. Gli indicatori di risultato comuni (e di quelli specifici per i Programmi che verranno inseriti ove necessario), infatti, sono da riferire ai destinatari diretti degli interventi: in molti casi, non sarà possibile utilizzare dati statistici e si renderà, quindi, necessario prevedere raccolte ad hoc di dati provenienti da varie fonti e in possesso di numerosi soggetti, coinvolti in vari modi nel Programma o esterni ad esso. Alcune di queste raccolte di dati richiederanno risorse aggiuntive e una programmazione specifica e, in questo caso, si ritiene che tali attività possano essere utilmente connesse alle attività di valutazione in modo da capitalizzare su questi sforzi di raccolta dati con attività riflessive sul loro significato e predisporre risorse adeguate.


ALLEGATO I

La struttura del template dei Programmi e le fiche metodologiche sugli indicatori comuni

Come nel periodo di 2014-2020, anche nel 2021-2027 vi è un formato (template) da seguire (e compilare) per il Programma, in cui assumono centralità le scelte di programmazione sintetizzate da indicatori e relativi target. Nel caso del 2021-2027, il template è presentato in un allegato (Allegato V) al Regolamento CPR e per ciascuna Sezione 2 dedicata ad ogni priorità (Asse) del Programma sono previste due tabelle sugli indicatori a livello di granulare di obiettivo specifico (OS) selezionato come rilevante dal programma – una per gli output (Tabella 2), una per i risultati (Tabella 3) – in cui, per ogni indicatore vanno indicate le informazioni riportate in BOX.5:

BOX 5 – Indicatori: la struttura del template dei Programmi Operativi

Priorità	OS	Fondo	Cat. reg.	ID	Nome indicatore	Unità di misura	Baseline	Anno di riferimento	Milestone 2024	Target 2029	Fonte	Commenti
----------	----	-------	-----------	----	-----------------	-----------------	----------	---------------------	----------------	-------------	-------	----------




Solo per indicatori di risultato

Solo per indicatori di output

Per popolare tali Tabelle del template il programmatore può utilizzare le indicazioni contenute nelle fiche metodologiche pubblicate dalla Commissione con riferimento agli indicatori comuni e in analogia a questi per gli indicatori specifici di programma (cfr. par. 3). Le fiche riferite agli indicatori inclusi nel Regolamento FESR sono strutturate in 18 campi, (BOX 6), quelle afferenti al FSE+ in 22 (BOX 7) a cui, a seguito dei lavori del LabOP, si propone di aggiungere una sezione denominata “**Note IT**”, ove appuntare eventuali aspetti o criticità da considerare nel percorso di selezione e valorizzazione degli indicatori.

BOX 6 – Struttura delle fiche metodologiche degli indicatori di risultato e output inclusi nel Regolamento FESR

	Field
0	Fund relevance
1	Indicator code
2	Indicator name
2b	Indicator code and short name (open data name)
3	Measurement unit
4	Type of indicator
5	Baseline
6	Milestone 2024
7	Target 2029
8	Policy objective
9	Specific objective
10	Definition and concepts
11	Data collection
12	Time measurement achieved
13	Aggregation issues
14	Reporting
15	References
16	Corresponding corporate indicator
17	Notes
NOTE IT	



Solo per indicatori di risultato

Solo per indicatori di output

BOX 7 – Struttura delle fiche metodologiche degli indicatori di risultato e output inclusi nel Regolamento FSE+

	Field
1	Code
2	Definition
3	Unit
4	Target
5	Baseline
6	Breakdown
7	Justification
8	Data collection
9	Reporting frequency
10	Linked to indicators
11	Validation
12	Milestone 2024
13	Target 2029
14	Policy objective
15	Specific objective
	Definition and concepts
16	Data collection
17	Time measurement achieved
18	Aggregation issues
19	Reporting
20	References
21	Corresponding corporate indicator
22	Notes
NOTE IT	